PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione di matrimonio, procedimento con il quale l'ufficiale di stato civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 84 e ss. Codice civile).

La richiesta di pubblicazioni deve essere presentata nei 180 giorni precedenti la data prevista per il matrimonio.

L'ufficio ha 30 giorni di tempo dalla consegna dell'istanza per fissare la data delle pubblicazioni.

La durata della pubblicazione è di otto giorni.

L'affissione all'albo pretorio vale come pubblicità-notizia ai fini di eventuali opposizioni.

Il matrimonio può essere celebrato dal quarto giorno dopo la scadenza della pubblicazione.

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Il Comune di San Vittore Olona provvederà d'ufficio ad acquisire i documenti necessari.

Le pubblicazioni devono essere eseguite in entrambi i Comuni in cui sono residenti gli sposi, e sono assoggettate all'imposta di bollo di **€ 16,00** per ogni Comune (due se gli sposi risiedono in Comuni differenti – tre se i comuni di residenza e il luogo di celebrazione del matrimonio civile sono diversi).

Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.

Le pubblicazioni di matrimonio possono essere eseguite e firmate, anche da uno solo dei due richiedenti o da un loro delegato, tramite procura speciale formata ai sensi dell'art. 12, comma 7, del DPR 396/2000.

Il matrimonio può essere: civile, religioso o acattolico.

Cerimonia Civile in San Vittore Olona:

Gli sposi devono trasmettere all'Ufficio Stato Civile l'apposito modello di autocertificazione scaricabile dal sito, debitamente compilato, a cui allegare:

1. copia dei documenti di identità dei nubendi in corso di validità
2. copia del codice fiscale degli stessi
3. per i cittadini stranieri, il nulla osta in originale ai sensi dell'art 116 del C.C rilasciato o dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese d'origine o dall'Autorità del proprio paese d'origine, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato ove necessario

4. per coloro che non hanno compiuto i 18 anni (ma hanno compiuto almeno i 16 anni) un'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal competente Tribunale per i minorenni (c.d.: emancipazione)
5. copia del documento di identità dei due testimoni scelti, uno per lo sposo ed uno per la sposa
6. scelta del regime patrimoniale dei beni
7. scelta dello scambio degli anelli

8. indicazione della sala dove svolgere la cerimonia, prendendo visione del Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili (Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/12/2007).

Cerimonia Religiosa:

Per il matrimonio cattolico è previsto un regime di doppia pubblicazione: il matrimonio dovrà essere preceduto dalle pubblicazioni civili presso la Casa Comunale previste dal codice civile e dalle pubblicazioni ecclesiastiche da affiggersi alle porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse) per 8 giorni comprese due domeniche.
L'ufficiale di stato civile, se ravvisa impedimenti alla celebrazione del matrimonio, può rifiutare le pubblicazioni; se, al contrario non vi siano impedimenti, rilascia il certificato di nulla osta al matrimonio, ovvero un atto in cui l'ufficiale di stato civile dichiara che non ci sono cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, il quale dopo un colloquio con i futuri sposi rilascerà loro il documento del "consenso religioso", confermando così la data del matrimonio.

I nubendi producono comunque all'ufficiale di stato civile del comune di residenza l'istanza per richiedere le pubblicazioni di matrimonio, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito ed allegando:

1. copia dei documenti di identità dei nubendi in corso di validità
2. copia del codice fiscale degli stessi
3. per i cittadini stranieri, il nulla osta in originale ai sensi dell'art 116 del C.C rilasciato o dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese d'origine o dall'Autorità del proprio paese d'origine, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato ove necessario
4. per coloro che non hanno compiuto i 18 anni (ma hanno compiuto almeno i 16 anni) un'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal competente Tribunale per i minorenni (c.d.: emancipazione)
5. richiesta di pubblicazione di matrimonio redatta e rilasciata dal Parroco

Cerimonia Acattolica dinanzi ad un Ministro di Culto autorizzato dal Ministero dell'Interno:

Il matrimonio acattolico è il matrimonio che si svolge dinanzi al ministro di un culto non cattolico ammesso nello Stato.

La nomina del ministro di culto deve essere stata approvata con decreto del Ministro dell'interno.

L'ufficiale dello stato civile deve avere rilasciato - previe pubblicazioni - apposita autorizzazione alla celebrazione del matrimonio.

L'individuazione del luogo della celebrazione (villa, edificio, ecc.) rientra nelle prerogative specifiche del culto; l'ufficiale dello stato civile non è tenuto ad esprimere valutazioni in merito.

L'atto di matrimonio dovrà essere inviato all'ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione per la trascrizione negli appositi registri.

In ogni caso la celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni civili, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito ed allegando:

1. copia dei documenti di identità dei nubendi in corso di validità
2. copia del codice fiscale degli stessi
3. per i cittadini stranieri, il nulla osta in originale ai sensi dell'art 116 del C.C rilasciato o dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese d'origine o dall'Autorità del proprio paese d'origine, tradotto in italiano e legalizzato/apostillato ove necessario.
4. per coloro che non hanno compiuto i 18 anni (ma hanno compiuto almeno i 16 anni) un'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal competente Tribunale per i minorenni (c.d.: emancipazione)
5. richiesta di pubblicazione di matrimonio redatta e rilasciata dal Ministro di Culto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI

Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere obbligatoriamente prodotti dagli interessati:

- Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
- Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Congregazione dei Testimoni di Geova)
- Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubendi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- Nubendi residenti all'estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se

uno solo di loro è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a nel Comune, le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. È comunque consigliato eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
- Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante

INOLTRE

Se uno dei nubendi vorrà procedere, nell'atto di matrimonio, al riconoscimento di figli naturali avuti in precedenza con l'altro nubendo, l'Ufficio di Stato civile dovrà essere prontamente informato di tale intenzione, al fine di acquisire d'ufficio i documenti necessari, verificare la presenza di possibili cause ostative, informare i nubendi della necessità di produrre eventuali documenti non acquisibili d'ufficio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI

Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i seguenti documenti:
Carta di identità italiana (se residente in Italia) e passaporto straniero in corso di validità
Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia, con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura.
Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.), si invita a consultare questa breve guida esplicativa.

- Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato di morte del coniuge).
- Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.
- Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.

<u>Lo straniero che risulta rifugiato politico</u> deve presentare:

- certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma
- atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
- documento d'identità valido.

In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto riportati presentano una disciplina diversa rispetto a quella generica:

<u>Per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia</u>), serve il certificato di capacità matrimoniale (invece del "generico" nulla-osta),

redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia

Per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile debitamente tradotto e apostillato

Per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese, direttamente in lingua italiana, oppure in norvegese con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su tale documento verrà apposta l'Apostilla.

Per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre

Per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre

Per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell'Ufficio di Stato civile polacco, a meno che il cittadino polacco residente all'estero non abbia mai avuto la residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all'ultimo Comune di residenza polacco, o sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nulla-osta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità

Per i cittadini moldavi, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a contrarre matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto e apostillato).

Per i cittadini britannici l'Ambasciata del Regno Unito in Italia redigerà un modello consolare di nulla osta al matrimonio.

Per i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono contrarre matrimonio in Italia, la nuova procedura prevede, in sostituzione dell'attuale nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, un *"Certificato di non impedimento",* rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una *"Dichiarazione giurata bilingue"*, resa dagli interessati presso un avvocato a un notaio britannici. Tale Certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch'essa legalizzata, al competente ufficio di stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio.